

Spedita al CORREO
il 24-6-2000 n. 18881

CITTÀ DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

N. 1215

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazione deliberazione n.ro 47 del 25.02.2000.

L'anno duemila, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 18.00, nel Palazzo di Città, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1999, con l'intervento dei Sigg.:

	P	A	FIRMA
FULVIO SODANO	X		
SALVATORE MANGANO	X		
LAURA FRANCHINA	X		

Presenti n. 3
Assenti n. 1

Con l'assistenza del _____ Segretario Generale **IL SEGRETARIO GENERALE**
Prof. Avv. Fanita Sabatino
accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI BAGHERIA
UFFICIO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI
Si certifica che il presente

è stato pubblicato all'albo Pretorio di
questo Comune
dal 15-06-2000 al 30-06-2000
Bagheria, il 01-07-2000
IL MESSAGGERO COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE



Il Settore II – Attività finanziaria - presenta la seguente proposta di atto deliberativo:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che con deliberazione n.ro 47 del 25 febbraio 2000 della Commissione Straordinaria sono state apportate delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed in particolare sono state stabilite delle percentuali in ordine della tariffa, dovuta in ragione alla distanza dell'immobile tassato dal più vicino punto di raccolta;

Premesso che il Comitato Regionale di Controllo – Sezione Centrale-- con decreto nn. 01203/01154 del 27 marzo 2000 ha richiesto chiarimenti e nuovi elementi di giudizio, in ordine alla suddetta deliberazione ed in particolare come conciliare quanto prima esposto con l'art. 59, comma 2°, del D.Lgs. n.ro 507/93;

Ritenuto che il suddetto decreto stabilisce che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa;

PROPONE

Formulare il comma 3 dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, titolato "Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio" così come segue:

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori di eventuali insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tali zone la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa, su relazione del responsabile del servizio.

19-4-2000

Il Proponente


Ai sensi dell'art.53, comma 1, della legge 142/90, recepita con L.R. n.48/91, si esprimono i seguenti pareri sulla precitata proposta:


In merito alla regolarità tecnica

19-4-2000


Il Funzionario
Responsabile del servizio


In merito alla regolarità contabile

19-4-2000

Il Capo Settore
Responsabile della Ragioneria


In merito alla legittimità

Il Segretario Generale


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la sopracitata proposta di deliberazione;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita con Legge Regionale 48/91

DELIBERA

- Approvare la suddetta proposta di deliberazione;
- Dare atto che il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1 gennaio 2000.



Dr. F. Sodano

Dr. S. Mangano

D.ssa L. Franchina

Il Segretario Generale

PROSPETTO CONTABILE

Bilancio _____ Capitolo _____ Art. _____

Somma iscritta in bilancio L. _____

Variazione L. _____

Totale L. _____

Somma impegnata L. _____

Somma disponibile L. _____

Somma che ^{si impegna} _{si liquida} L. _____

Si attesta, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge n.142/90 recepita con L.R. n.48/91, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi _____

Il Responsabile della Ragioneria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di **23 APR. 2000**, domenica, per quindici giorni consecutivi, e contro la stessa non è stato prodotto a questo Ufficio alcun reclamo.

Bagheria, li - **9 MAG. 2000**

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Copia conforme per uso amministrativo

Bagheria, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

<p>REGIONE SICILIANA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE _____ PALERMO</p> <p>SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del 24 MAG. 2000 non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 26 28/460</p> <p>Il Dirigente del Gruppo ILLE B. BILIE</p>	<p>CITTÀ DI BAGHERIA CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma L.R. 3.12.91 n.44, modificata con L.R. 5.07.97, N.23.</p> <p>Bagheria li. - 6 MAG. 2000</p> <p>Il Segretario Generale</p>
---	--

Albo

Spedita al CORECO

Il 9 Maggio 2000 n. 10813

CITTÀ DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO **47**

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno duemila Nove (mille novecentonovantanove), il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 19.00, nel Palazzo di Città, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1999, con l'intervento dei Sigg.:

	P	A	FIRMA
FULVIO SODANO	X		
SALVATORE MANGANO	X		
LAURA FRANCHINA		X	

Presenti n. 2
Assenti n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Avv. Fanita Sabatino

COMUNE DI BAGHERIA
UFFICIO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI
Si certifica che il presente

è stato pubblicato all'albo Pretorio di questo Comune
dal 15.06.2000 al 30.06.2000
Bagheria, il 01.07.2000

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



Il Settore II - Attività finanziaria - presenta la seguente proposta di atto deliberativo:

Premesso che con deliberazione n.ro 778 del 12 luglio 1994 adottata dalla Commissione Straordinaria, tutoriamente approvata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 04/08/1994 con decisione n.ro 11105/11274 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Premesso che occorre apportare al detto regolamento delle modifiche per meglio disciplinare la tassa di che trattasi;

Considerato che il comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, rende espliciti i parametri di commisurazione riguardanti l'attitudine media ordinaria del singolo tipo di utilizzazione alla produzione quantitativa e qualitativa per unità di superficie ed il relativo costo di smaltimento;

PROPONE

Di modificare il vigente regolamento relativo alla T.A.R.S.U. ai seguenti articoli:

Art. 9- Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio.-

Sostituire il comma 2° come segue:

2. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari, quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto dalle misure indicate al precedente articolo 8.

Aggiungere i comma 3 e 4:

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori di eventuali insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tali zone la tassa è dovuta:

- a) in misura pari all'80% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta non supera mille metri;
- b) in misura pari al 70% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera mille metri e fino a cinquemila metri;
- c) in misura pari al 60% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i cinquemila metri

4. La tassa è comunque applicata per intero, ancorchè si tratta di zona ove di fatto il servizio di raccolta è attuato.

Art. 26- Presupposto della tassa-

Aggiungere il comma 2° come segue:

2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree scoperte pertinenziali degli immobili destinati ad attività.

Art. 27- Locali ed aree non assoggettabili a tassa.-

Aggiungere il comma 2° come segue:

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici ove la presenza umana è sporadica;
- b) impianti sportivi, limitatamente alle zone destinate allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti;
- c) immobili privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete e, comunque, di cui si dimostri il non utilizzo;
- d) fabbricati non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Art. 28- Esclusione della superficie tassabile.

Aggiungere il comma 2° come segue:

2. Esclusivamente ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica la detassazione nelle percentuali appresso indicate:

- Falegnamerie 20
- Carrozzerie 40
- Autofficine meccaniche 40
- Vulcanizzazione gomme 40
- Elettrauto 40
- Distributori carburante 20
- Laboratori e studi dentistici 20
- Analisi cliniche 20
- Industrie lavorazione pesce 30
- Industrie lavorazione olii vegetali 30

3.- La detassazione viene accordata solo a richiesta di parte ed a presentazione di idonea documentazione. Per i locali di tali insediamenti adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi vari la superficie viene computata per intero. Per le attività non espressamente sopra previste, la detassazione verrà accordata effettuando una comparazione con quelle riportate.

Art. 31 Soggetti passivi - Solidarietà.

Aggiungere il comma 2° come segue:

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per un periodo inferiore ad un bimestre, la tassa è dovuta dal proprietario. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario.



Il Proponente

Ai sensi dell'art.53, comma 1, della legge 142/90, recepita con L.R. n.48/91, si esprimono i seguenti pareri sulla precitata proposta:

In merito alla regolarità tecnica

Il Funzionario
Responsabile del servizio

In merito alla regolarità contabile

Il Capo Settore
Responsabile della Ragioneria

In merito alla legittimità

Il Segretario Generale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la sopracitata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita con Legge Regionale 48/91

DELIBERA

Approvare la suddetta proposta di deliberazione

Dare atto che il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2000.

to

Dr. F. Sodano

Dr. S. Mangano

D.ssa L. Franchina
ASSENTE

Il Segretario Generale

PROSPETTO CONTABILE

Bilancio _____ Capitolo _____ Art. _____

Somma iscritta in bilancio L. _____

Variazione L. _____

Totale L. _____

Somma impegnata L. _____

Somma disponibile L. _____

Somma che si imputa L. _____
si liquida

Si attesta, ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge n.142/90 recepita con L.R. n.48/91, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi _____

Il Responsabile della Ragioneria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

5 MAR. 2000

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di _____, domenica, per quindici giorni consecutivi, e contro la stessa non è stato prodotto a questo Ufficio alcun reclamo.

Bagheria, li _____

Messa Comunale
P. Romano

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale Sabatini

[Signature]

Copia conforme per uso amministrativo

Bagheria, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

<p>REGIONE SICILIANA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SEZIONE _____ PALERMO</p> <p>SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del <u>6 MAR. 2000</u> non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. <u>2029/2000</u> con la quale <u>si è deliberato</u> Il Dirigente del Gruppo <u>5/11/00</u></p>	<p>CITTÀ DI BAGHERIA CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R. 3.12.91 n.44, modificata con L.R. 5.07.97, N.23. Bagheria li _____ 2000</p> <p>Il Segretario Generale</p>
---	---

ILLEGIBILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Divisione _____
 Servizio _____
 L'impiegato Estensore _____

1994 Capo Servizio

Visto: Il Capo Divisione _____

PROSPETTO CONTABILE

Bilancio	Cap.	Art.
Somma iscritta in bilancio	L. _____	
Variazione	_____	
Variazione	_____	
In totale	L. _____	
Somma impegnata	_____	
Somma disponibile	_____	
Somma che $\frac{\text{si impegna}}{\text{si liquida}}$ con		
la presente	_____	
Impegno N. _____	per L. _____	

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/1990, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi _____
 Il Ragioniere Generale
 Responsabile del servizio finanziario

Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 e della legge regionale n. 48/1991:

Parere favorevole per la regolarità tecnica.

Addi **29 GIU. 1994**
 Il Capo Divisione
 Responsabile del servizio
F.to Rizzo

Parere favorevole per la regolarità contabile.

Addi **29 GIU. 1994**
 Il Capo Divisione
 Responsabile di Ragioneria
F.to Rizzo

Parere favorevole per la legittimità.

Addi **12 LUG. 1994**
 Il Segretario Generale
F.to Galvano

CITTÀ DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

ESTRATTO

Dal registro delle deliberazioni adottate dalla
 Commissione Straordinaria
 (D.P.R. 11 Marzo 1993 e D.P.R. 8 Giugno 1993)

N. **778**

OGGETTO: APPROVAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA PER LA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. APPROVAZIONE DEL NUOVO ARTICOLO.

L'anno millenovecento **novantaquattro**
 il giorno **dodici** del mese di **luglio**
 alle ore **tredici** nel Palazzo di Città, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con Decreti del Presidente della Repubblica dell'11 Marzo 1993 e dell'8 Giugno 1993, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 Marzo 1993 e n. 135 dell'11 Giugno 1993, Con l'intervento dei componenti Sigg.:

- 1) Dott.ssa MARIA RITA LI GRECI
- 2) Dott. SANTO NASELLI
- 3) Dott. SAVERIO MIRLAULA

Con l'assistenza del _____ Segretario Generale

Dott. Michele Galvano la Commissione

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DECRETI 1. 21. 1993 DEL 21. 11. 1993

Visto il D.L.n.507, in data 15 novembre 1993, concernente la "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale";

Visto il Capo III del detto D.L., che innova totalmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni abrogando espressamente tutta la normativa previgente

Visto che, in applicazione del D.L. n.507/93, i comuni debbono dotarsi:

- a) dal Regolamento del servizio di nettezza urbana (art.59 comma 1)
- b) del Regolamento per l'applicazione della tassa (art.68, comma 1)

Visto l'art.79 del D.L. 507/93, che ai commi 2 e 3 testualmente recita:

ART. 79- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. (comma abrogato dell'art.39 della legge 22 Febbraio 1994, n.146)
2. In prima applicazione della nuova normativa, sono approntate entro il 30 giugno 94 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana, e quelle del regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65, che sono da adottare entro il 31 Ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 96.
3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 al regolamento di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3;4,5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 95.

Visto che, vigente la vecchia normativa, il comune si era dotato:

- a) del "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" approvato con delibera consiliare n.135, in data 5.4.91, esecutiva;
- b) del "Regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti" approvato con delibera consiliare n.4501 in data 16.9.74, esecutiva;

ritenuto di dovere apportare, al solo regolamento comunale per la disciplina dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti le necessarie variazioni;

Visto che, gli uffici comunali, in relazione alle direttive date da questa amministrazione, in applicazione della nuova normativa, ha predisposto gli atti necessari per l'adozione del provvedimento in argomento;

Visto che, con le modifiche proposte, viene completamente stravolto il regolamento ora in vigore, per cui, sotto la forma di modifica, anche per una più chiara approvazione e consultazione si rende necessario dare corso alla sua articolazione;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1982 n.515 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 15 novembre 93, n.507 e successive modificazioni;

Visto l'art.39 della legge 22 Febbraio 1994,n.146;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 15 gennaio 94 n.1;

Accertato che, la superiore proposta riporta i pareri favorevoli previsti dall'art.3 della legge 142/90, recepita con L.R.48/91, per come risulta dal frontespizio della presente;

A votazione unanime, espressa per alzata e seduta

D E L I B E R A

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale per la disciplina Caservizi di smaltimento dei rifiuti come meglio richiamato in narrativa, quali risultano dal nuovo testo riformulato che si compone di n. articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;
3. Il presente regolamento è immediato ed applicabile ad eccezione degli artt. 10, 5, 16, comma 2, secondo periodo 7 e 4 che trovano applicazione con decorrenza dal 1° Gennaio 95.

COMUNE DI

BACHERIA

PROVINCIA DI

PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

I N D I C E

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
TITOLO I - NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento - Principi generali	33	Esclusione dalla tassa
2	Assunzione del servizio in economia	34	Soggetti passivi - Solidarietà
3	Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio	35	Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali
TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			
4	Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	36	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
5	Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi	37	Tariffe per le aree scoperte
6	Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	38	Tariffe per particolari condizioni d'uso
7	Divieto di accesso nella proprietà privata	39	Classificazione delle superfici tassabili
8	Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia	40	Agevolazioni - Riduzioni
9	Distanze e capacità dei contenitori	41	Esenzioni
10	Servizio di raccolta non in regime di privativa	42	Tariffe
11	Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio	43	Tassa giornaliera di smaltimento
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA			
12	Istituzione e scopo del servizio	44	Servizio stagionale
13	Definizioni	45	Interruzione temporanea del servizio
14	Rifiuti urbani pericolosi	46	Denunce
15	Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	47	Lotta all'evasione
16	Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani	48	Accertamento
17	Rifiuti ingombranti	49	Riscossione
18	Raccolta di vetro, plastica e metallo	50	Controllo dei dati
19	Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani	51	Accesso agli immobili
20	Localizzazione e tipologia dei contenitori	52	Accertamento per presunzione semplice
21	Modalità di conferimento da parte degli utenti	53	Funzionario responsabile
22	Frequenza della raccolta	54	Rimborsi
23	Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori	TITOLO V - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	
24	Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari	55	Rifiuti speciali assimilati
25	Informazione agli utenti	56	Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
26	Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori	57	Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
27	Associazioni di volontariato	58	Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			
28	Presupposto della tassa	59	Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
29	Case coloniche	60	Veicoli a motore, rimorchi e simili
30	Locali ed aree non assoggettabili a tassa	TITOLO VI - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	
31	Esclusione dalla superficie tassabile	61	Rifiuti tossici e nocivi
32	Destinazione promiscua	62	Obbligo della denuncia dei locali e delle aree
		TITOLO VII - CONTENZIOSO - SANZIONI	
		63	Contenzioso
		64	Sanzioni
		TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	
		65	Norme abrogate
		66	Pubblicità del regolamento e degli atti
		67	Entrata in vigore del regolamento
		68	Casi non previsti dal presente regolamento
		69	Variazioni del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
- della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - la disciplina del servizio di nettezza urbana;
- così come previsto:
- dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dall'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - dai D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
- dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del D.P.R. n. 915/1982:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
	<i>vedi planimetria</i>

3. Con motivata deliberazione della Giunta comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI. (Art. 59, c. 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre la zona perimetrata come al precedente art. 4.

DENOMINAZIONE	DELIMITAZIONE

ART. 6 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n.
 - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

ART. 7 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.

1. È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatta salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo o nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
 - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 9 - DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI. (Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di 20.00 metri dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di 1000 litri/persona/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

ART. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. (Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari a:
 - a) % della tariffa per distanze superiori a 20 metri;
 - b) % della tariffa per distanze superiori a 20 metri;
 - c) % della tariffa per distanze superiori a 20 metri;
 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

ART. 11 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Ugual riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

**TITOLO III
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ART. 12 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9-quadro del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475,

e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire nei quali;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 13 - DEFINIZIONI.

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
- per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
 - per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14.
 - per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
 - per *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
 - per *rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
 - per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
- batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F»;
 - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
- a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie e pile	da ubicarsi
Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo «T» e/o «F»	da ubicarsi
Prodotti farmaceutici	da ubicarsi

- b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lit. a) sarà affidato con apposita convenzione a:

2. È fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 16 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

ART. 17 - RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 18 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 19 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

ART. 20 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPO DI RIFIUTI	CONTENITORI	
	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA
FRAZIONE SECCA R.S.U.	<i>piantumetolo</i>	CASSONETTI
FRAZIONE UMIDA R.S.U.	<i>piantumetolo</i>	CASSONETTI
VETRO	<i>da viciniori</i>	CAMPANE E CASSONETTI
PLASTICA	<i>da viciniori</i>	CAMPANE E CASSONETTI
METALLI	<i>✓</i>	TRESPOLI E CENTRI DI RACCOLTA
CARTA E CARTONE	<i>piantumetolo</i>	CASSONETTI

ART. 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.
2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

ART. 22 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 23 - FREQUENZA E MODALITÀ DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n., in data

ART. 24 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI.

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la giunta comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

ART. 25 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

ART. 26 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-*quater*, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 27 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 29 - CASE COLONICHE. (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

ART. 30 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA. (Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 31 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE. (Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 32 - DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 33 - ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 34 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ. (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 29, 30 e 32 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 35 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETÀ - CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 36 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. (Art. 64, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 37 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE. (Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. Le riduzioni delle superfici di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 38 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO. (Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante	32%	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza è l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	35%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	33%	1/3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	32%	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	35%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 39 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti..... categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
III	Stabilimenti ed edifici industriali. <i>curia</i>
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, e depositi di merci e simili.
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 maggio 1989, e simili.
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
VIII	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari.
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

ART. 40 - AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI. (Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART. 41 - ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annullata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 42 - TARIFFE. (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 43 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. (Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autoriz-

zazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 44 - SERVIZIO STAGIONALE. (Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 45 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonerazione o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si prolunga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 46 - DENUNCE. (Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 47 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita «cartella del contribuente»;
- 2) La «cartella del contribuente» di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le «cartelle» per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno «schedario del contribuente» le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 48 - ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sovrattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 49 - RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 50 - CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 51 - ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 52 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 54 - RIMBORSI. (Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO V SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 55 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI. (Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 56 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI. (Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 49

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 72 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comuni-que non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è ottenuto rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Note all'art. 52

L'art. 2729 del codice civile stabilisce:

Art. 2729 - Presunzioni semplici.

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Note all'art. 54

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 75 - Rimborsi.

1. Nel caso di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Note all'art. 55

COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (Deliberazione 27 luglio 1984 - G.U. 13 settembre 1984, n. 253, S.O.)

--- omissis ---

1.1.1 - I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, (discariche di prima categoria) se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguente titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

SEQUE NELLA SUCCESSIVA PAGINA DELLE VARIAZIONI E NOTE - PAG. 21

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

ART. 57 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i «rifiuti urbani» per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 58 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
 - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
 - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 59 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 60 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 61 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 62 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. È fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 63 - CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Segue nota all'articolo 55

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibre di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imballature, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Note all'art. 56

D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 1 - *omissis* -

2-ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

2-*quater*. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

Ministero dell'Ambiente - Decreto 25 maggio 1989 (G.U. 14 giugno 1989, n. 137).

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Allegato 1

Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani.

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.
5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

ART. 64 - SANZIONI.

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. a L. *3. (inoltre, oltre a, f. ora)*

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 65 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 66 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e ~~la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi~~, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 68 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 69 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 64

3 Le sanzioni previste per le violazioni di legge ed altre norme sullo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti:

Descrizione della violazione e norme di riferimento	Sanzione	Oblazione	Autorità competente	Norme applicate
Getto dei rifiuti e temporaneo deposito di essi nei terreni privati	da L. 10.000 a L. 400.000	L. 20.000	Provincia	Legge 20 marzo 1941, n. 366 - art. 17 e 46
Abbandono scarico o deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico: a) rifiuti urbani b) rifiuti speciali c) rifiuti tossici e nocivi	L. 20.000-1.000.000 L. 100.000-2.000.000 arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	L. 40.000 L. 200.000 non ammessa	Provincia Provincia Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - artt. 9 e 24
Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private: a) rifiuti urbani b) rifiuti speciali c) rifiuti tossici e nocivi	L. 20.000-1.000.000 L. 100.000-2.000.000 arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	L. 40.000 L. 200.000 non ammessa	Provincia Provincia Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - artt. 9 e 24
Effettuazione di fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza le autorizzazioni previste	arresto da 6 mesi fino a 1 anno ed ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - artt. 16 e 26
Mancata ottemperanza dell'obbligo di fornire informazioni richieste dall'autorità competente	da L. 50.000 a L. 500.000	L. 100.000	Provincia	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 28
a) Smaltimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi da parte di titolari di enti e imprese senza l'autorizzazione b) installazione o gestione impianto di incenerizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali da parte di enti e imprese senza l'autorizzazione	arresto da 3 mesi fino ad 1 anno ed ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di chiunque	arresto fino a 6 mesi ed ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio	arresto fino a 1 mese ed ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25
Immissione di oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere, nelle canalizzazioni, nel suolo e nel sottosuolo	arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - artt. 2 e 10
Mancato conferimento degli oli usati al Consorzio Obbligatorio tramite le dote da esso autorizzate	da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	L. 1.666.667	Provincia	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - artt. 4 e 10
Mancata tenuta da parte dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 691, del registro di carico e scarico degli oli usati	da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	L. 1.666.667	Provincia	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - artt. 8 e 10

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del.....
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal.....
al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del..... n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio comunale, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima ri-
chiamata, dal..... al....., per 15 giorni
consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi con-
sueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il.....
- 6) È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, con lettera n..... in data.....

Data.....



Il Segretario Comunale
.....



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo
Uffizio Tributi

D. Consilia 156 del 1998

9/9/98

Tel. -> 091/903.522

Fax -> 091/943.271

C.F. 81000170829

P.IVA 00396290825

Prot. N

198/II

del 24-6-1998

Al Presidente del Consiglio comunale
per il tramite del Segretario Generale

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche.

In allegato si trasmette proposta di atto deliberativo,
per i provvedimenti di competenza.



Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Carolina Buttitta)

Spedita al _____

il _____ n. _____



CITTÀ DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche.

L'anno millenovecentonovanta 04/3, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione _____ ed in seduta pubblica di _____ convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui all'avviso del Presidente del Consiglio Comunale n. _____ del _____, ritualmente notificato a tutti i Consiglieri Comunali.

Consiglieri assegnati al Comune n. 30

Consiglieri in carica n. 30

Il Presidente dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) Lima Francesco			16) Domanico Raffaele		
2) Miosi Pietro			17) Gulli Vincenzo		
3) Di Blasi Ugo			18) Vella Giuseppe		
4) Sciortino Michele			19) Gagliardo Antonino		
6) Maggiore Domenico			20) Giammanco Giuseppe		
6) Di Salvo Bartolomeo			21) Billone Rocco		
7) Di Francesca Antonino			22) Scardina Giovanni		
8) Sciortino Biagio			23) Notaro Giuseppe		
9) Testa Isidoro			24) Tomasello Giannicolò		
10) Chiello Bartolo			25) Pilato Laura		
11) Aiello Domenico			26) Scannavino Gerlando		
12) Gargano Tommaso			27) Di Salvo Giuseppe		
13) Di Quarto Pietro			28) Ficano Antonino		
14) Fragale Vitale			29) Giammanco Maurizio		
15) Licciardi Gianfranco			30) Scardina Gioacchino		

Consiglieri presenti n. _____ Consiglieri assenti n. _____

il _____ Presidente del Consiglio Comunale _____, con l'assistenza del Segretario Generale _____, accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

La sottoscritta Dott.ssa Buttitta Carmela, nella qualità di funzionario responsabile dell'ufficio tributario del Comune di Bagheria, presenta la seguente proposta di atto deliberativo:

Premesso:

- che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24/4/1998, n. 128, con effetto dal 22/5/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/2/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1 punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 2777/1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del dpr n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;
- che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 5/2/1997, n. 22, allegato "A", ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;
- preso atto della circolare 7/5/1998, n. 119/E, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce al Comune (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venire meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali o fissi, sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 22/1997 e ora dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato interministeriale 2777/1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997);
- osservato ancora che la nuova disciplina di cui al predetto art. 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisce espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari o tariffarie riguardanti la tassa; e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario ed urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

PROPONE

- a) prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97, n. 128 del 24/4/1998, con cui viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1, della deliberazione del comitato interministeriale del 2777/1984;
- b) dichiarare l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati al comma 2, lett. a), c), d), e), ed f) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al predetto comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque costituiti da manufatti simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e riportati nell'elenco, così come modificato, allegato al presente

provvedimento quale parte integrante del medesimo, con indicazione anche della condizione quantitativa compatibile con potenzialità organizzativa del servizio pubblico;

- c) precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo del D. Lgs n. 22/1997;
- d) dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in ogni caso tali materiali, qualora provenienti da imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti solidi urbani solo se conferiti a servizio pubblico nel circuito della raccolta differenziata e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale. I produttori di imballaggi secondari se smaltiscono tali materiali attraverso circuiti diversi dal servizio pubblico (restituzione al fornitore, smaltimento attraverso il CONAI, altri modi di recupero), sono tenuti a comunicarlo al Comune onde procedere alla diminuzione della tariffa.

24 LUG. 1998



Il Proponente
D.ssa ~~Basilina~~ Carmela

Al sensi dell'art.53, comma 1, della legge 142/90, recepita con L.R. n.48/91, si esprimono i seguenti pareri sulla precitata proposta:

In merito alla regolarità tecnica

24 LUG. 1998



Il Capo Settore
Responsabile del servizio

In merito alla regolarità contabile

Il Capo Settore
Responsabile della Ragioneria

In merito alla legittimità

Il Segretario Generale

ALLEGATO *A*

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani ex p. 1.1.1 deliberazione Comitato Interministeriale del 27/07/1984

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- Cassette, pallets;
- Accoppiati quali : carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e semipelle ;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili ;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili ;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi ;
- Accessori per l'informatica .



La presente deliberazione sarà letta ed approvata dal Consiglio Comunale nella sua prossima seduta ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

PROSPETTO CONTABILE

Bilancio	Capitolo	Art.
Somma iscritta in bilancio	L. _____	
Variazione	L. _____	
	Totale	
Somma impegnata	L. _____	
Somma disponibile	L. _____	
Somma che <small>si impegna si liquida</small>	L. _____	

Si attesta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91, la copertura finanziaria, essendo valido ed affettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Bagheria, il _____

Il Responsabile della Ragioneria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di _____, domenica, per undici giorni consecutivi, e contro la stessa **non** è stato prodotto a questo Ufficio alcun reclamo.

Bagheria, il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Copia conforme per uso amministrativo

Bagheria, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione _____

PALERMO

SI ATTESTA

che il CO.RE.CO. nella seduta del _____
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione
n. _____

Il Dirigente del Gruppo

CITTÀ DI BAGHERIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 3-12-1991 n. 44, modificata con L.R. 5-7-1997, n. 23.

Bagheria, il _____

Il Segretario Generale

Spedita al _____

il _____ n. _____



CITTÀ DI BAGHERIA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

OGGETTO: Modifica al regolamento Comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - in l.m.

L'anno millenovecentonovanta otto, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 19.00, nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed urgente ed in seduta pubblica di 1^a convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui all'avviso del Presidente del Consiglio Comunale n. 7545 del 25/2/98, ritualmente notificato a tutti i Consiglieri Comunali.

Consiglieri assegnati al Comune n. 30

Consiglieri in carica n. 30

Il Presidente dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) Lima Francesco	X		16) Domanico Raffaele	X	
2) Miosi Pietro		X	17) Gulli Vincenzo	X	
3) Di Blasi Ugo		X	18) Vella Giuseppe	X	
4) <u>BAGATI GAETANO</u>	X		19) Gagliardo Antonino		X
5) Maggiore Domenico	X		20) Giammanco Giuseppe		X
6) Di Salvo Bartolomeo	X		21) Billone Rocco		X
7) Di Francesca Antonino	X		22) Scardina Giovanni	X	
8) Sciortino Biagio		X	23) Notaro Giuseppe		X
9) Testa Isidoro	X		24) Tomasello Giannicolò	X	
10) Chiello Bartolo		X	25) Pilato Laura	X	
11) Aiello Domenico		X	26) Scannavino Gerlando	X	
12) Gargano Tommaso	X		27) Di Salvo Giuseppe	X	
13) Di Quarto Pietro		X	28) Ficano Antonino	X	
14) Fragale Vitale		X	29) Giammanco Maurizio		X
15) Licciardi Gianfranco	X		30) Scardina Gioacchino		X

Consiglieri presenti n. 17 Consiglieri assenti n. 13

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Lima, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Di Franco, accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Settore II -Ufficio Tributi - presenta la seguente proposta di atto deliberativo:

Premesso che con deliberazione n.ro 778 del 12 luglio 1994 adottata dalla Commission Straordinaria, tutoriamente approvata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 04/08/1994 co decisione n.ro 11105/11274 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa pe lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Premesso che il comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, rende espliciti parametri di commisurazione riguardanti l'attitudine media ordinaria del singolo tipo di utilizzazioni alla produzione quantitativa e qualitativa per unità di superficie ed il relativo costo di smaltimento;

Premesso che con L. N.489 del 27.12.97 all'art. 49 comma 2° è stabilito che detti parametr devono essere approvati con provvedimento da adottare entro il 28 febbraio '98;

Considerato che con nota N.47 del 26.01.98 è stata inoltrata all'Ufficio Tecnico comunale uguale proposta di classificazione delle categorie, con i possibili indici di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti;

Considerato che occorre, pertanto, procedere a tale nuova classificazione delle categorie tassabili, modificando l'art. 36 del vigente regolamento comunale relativo alla T.S.R.S.U.

PROPONE


Modificare l'art. 36 del vigente regolamento relativo alla T.A.R.S.U. riguardante la classificazione della superficie tassabile in 10 categorie come da prospetto sottoindicato:

- Categoria 1°- Abitazioni civili comprese le dipendenze, case coloniche, case sparse.
- Categoria 2°- Convivenze, collegi, scuole, asili pubblici e privati, musei, ecc.
- Categoria 3°- Alberghi, pensioni, locande e simili.
- Categoria 4°- Cinema e teatri, discoteche, sale da ballo, distributori di carburante, ecc.
- Categoria 5°- Edifici industriali ed artigianali, compresi depositi ed uffici.
- Categoria 6°- Uffici pubblici e privati, banche, agenzie, studi professionali, ecc.
- Categoria 7°- Esercizi commerciali, negozi, vendita mobili, cartolerie, gioiellerie, ecc.
- Categoria 8°- Bar, pasticcerie, supermercati, mercati rionali, circhi e simili.
- Categoria 9°- Negozi vendita frutta e verdura, pizzerie, rosticcerie, ecc.
- Categoria 10- Autorimesse, autoservizi, sale di esposizione di automezzi.

Il Funzionario Responsabile
Della T.A.R.S.U.

Dott.ssa  Buttitta

IL PROPONENTE
Dr. Leonardo Brucato



**IN PROSECUZIONE DELLA SEDUTA DEL 27.2.1998
(QUORUM RICHIESTO PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA N.12
CONSIGLIERI PARI A 2/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA A SEGUITO
DISERZIONE SEDUTA DEL 27/2/1998)**

Assistono quali scrutatori, i Consiglieri Sigg: D'Agati Gaetano, Di Salvo Giuseppe e Scardina Giovanni nominati dall'Assemblea ad inizio della seduta.

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Consiglio Comunale ha riconosciuto all'unanimità la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza per tutti i punti posti all'ordine del giorno, pone in trattazione la proposta di deliberazione formulata dal Ragioniere Generale, nel testo soprariportato.

La proposta riporta i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e L.R. n.48/91. Sulla stessa si è espressa la II Commissione Consiliare, giusti allegati verbali n.ri 8 e 9 del 23 e 24 febbraio 1998 ed il Collegio dei Revisori giusta nota del 27/02/98 n. 108, allegata.

Su invito del Presidente intervengono il Vice Sindaco, Ing. Vincenzo Lo Medico, il quale illustra la posizione dell'Amministrazione, ed il Cons. Pilato Laura la quale informa sui lavori della II Commissione, in sede di esame della proposta stessa.

Su richiesta del **Cons. Domanico Raffaele (C.D.U.)** il Segretario Generale precisa che la proposta è stata correttamente sottoposta all'esame della II Commissione, competente per la specifica materia trattata dalla proposta.

A questo punto esce dall'aula il Consigliere Di Francesca Antonino per cui il numero dei Consiglieri presenti scende a SEDICI.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare il Presidente mette a votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione soprariportata.

Eseguita la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori anzidetti, accerta il seguente risultato:

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N.16
VOTANO A FAVORE N.7 CONSIGLIERI
VOTANO CONTRO N.9 CONSIGLIERI (D'Agati, Pilato, Maggiore,
Domanico, Gulli, Vella, Licciardi,
Scardina Giovanni e Scannavino)**

Il Presidente proclama l'esito e dichiara che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Non ha approvato la proposta di deliberazione soprariportata.

A questo punto entra in aula il Consigliere Di Francesca Antonino, per cui il numero dei Consiglieri presenti sale a DICIASSETTE.



VERBALE N° 8.

L'anno millenovecentonoveotto il giorno ventitré del mese di febbraio, alle ore 9.00, nei locali comunali si è riunita la II Commissione Consiliare, sp. convocazione del 18.02.1998, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale sedute precedenti
- Proposte modifiche regolamento TARSO.
- Varie ed eventuali.

Alle ore 9.00 sono presenti: 1) Mioni Pietro; 2) Vella Giuseppe; 3) Pilato Lando.

Alle ore 10.00 risultano presenti, oltre ai consiglieri sopra elencati, i Sigg.: Giannino Ottaviano, Di Avanzo Pietro e Fugale Vitale.

Presiede il dott. M. Giannino, assistito con funzioni di segretario dal Rag. Giuseppe Agnello, intervenuto alle ore 10.00.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta ed apre i lavori.

Preliminarmente viene data lettura del verbale di cui alla seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.

È presente, altresì, la dott. Butta, dirigente dell'Ufficio Tributi.

Il Presidente invita la dott. Butta a relazione in merito alle proposte di delibera relative alle modifiche del regolamento TARSO.

La dott. Butta illustra la proposta di delibera in questione e risponde alle varie richieste di chiarimento dei consiglieri, dopo di che apre un dibattito tra i presenti.

Il Cons. Pilato chiede alla dott. Butta di far pervenire in Commissione copie del regolamento

e delle disposizioni legislative in merito -
Il Cons. Chiodi chiede alla dott. B. Atti se le 10 categorie
che finiscono sono stabilite dalla legge o sono state
distinte secondo criteri prefissati dall'Ufficio -
La dott. B. Atti risponde che le categorie proposte sono
state decise rispettando criteri prefissati dalle disposizioni
legislative -

Alle ore 10,30 entra in aula il Cons. Licenzi, fra
cui il numero dei presenti sale a sette -

Il Presidente propone di rinviare l'esame in
questione e domani pomeriggio alle 16,00 e nel con-
tempo chiede che sia presente anche un rappresentante
dell'Amministrazione Comunale -

Inoltre sollecita l'Amministrazione a far pervenire
in Commissione, al più presto, la proposta di Silenzi
cio' Esercizio 1968, facendo presente che all'inizio
dell'anno il Sindaco si era impegnato che entro
il mese di gennaio avrebbe trasmesso la proposta L.
Silenzi 1968 per il fascicolo per la Commissione
ministeriale -

Il Cons. Vella chiede la parola richiamando questo
segno: "L'essenza di una seria programmazione
da parte dell'Amministrazione è esigibile anche meno:
una tributeria (ICI, TARSU, TOSAP, etc.) e, credo,
una scelta scientifica per "prevedere per i fontelli" i
consiglieri comunali e la attendenza tutte -

Da una parte, come tutti chiamano, le relative propo-
ste pervengono in Commissione con un margine
di tempo limitatissimo, dall'altra parte si continua
a giocare sulle pelle dei cittadini non affrontando
in modo serio una politica fiscale che vede incontro
anche alle esigenze dei contribuenti -

Quattro, le Commissioni, più che un consenso politico di elaborazione di progetti, e considerate, da parte dell'Amministrazione, come un ufficio amministrativo del Consiglio. L'idea che si ritrova a semplice "richiamo" e con un ordine del giorno "efecto". Grave poi risulta essere il fatto che tale Commissione deve indicare ferrei le proposte dell'Amministrazione che vanno a scendere e pochi giorni (28 febbraio c.v.), senza che lo stesso fosse avere un minimo spazio di elaborazione di febbraio.

Come si fosse, ad esempio, parlare la memoria ICI il 23 febbraio, nel momento in cui le decisioni devono essere prese entro il 28 dello stesso mese.

Come si fosse, ad esempio, continuare e rimanere in Commissione? Nel momento in cui il bilancio deve essere approvato, per legge, entro il 28/febbraio c.v. ed ancora nessun compiere ne è venuto a conoscenza. Mi chiedo se l'Amministrazione adotta i tempi dettati dal regolamento di contabilità in ordine a provvedimenti amministrativi-contabili oppure, come è evidente, il Comune di Bepone occupa un territorio geografico considerato, nel punto di vista delle norme, "franco".

Alle suddette dichiarazioni del Cons. Vella, si associa il Cons. Licciardi -


Alle ore 10.50 si eleva il Cons. Vella, per cui il numero dei presenti scende a sei. Continua la discussione sino alle ore 11.15, quando il Presidente propone: levare a vertice il 28 febbraio c.v. alle ore 15.00 per la discussione e ed inserendo all'ordine del giorno: problema della INPA; Determinazioni di quote ICI e proposte Ape-

voluzioni TOSAP -


In fine il Presidente invita il Segretario ad invitare
i consiglieri risultati assenti. Le sedute
adienze dopo la quale sospende i lavori e scioglie
le sedute.

Dal che viene redatto il presente verbale che viene
sottoscritto come segue -

Il Segretario



Il Presidente



TARSO
R. F. no 101
TOSAP no 21

VERBALE no 9

L'anno millenovecentonoveotto il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 16.00, nei locali comunali, si è riunita la II Commissione Consiliare, p. autocconvocazione del giorno precedente e p. invito del 23-02-98 per i componenti, risultati esenti nelle sedute precedenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale sedute precedenti;
- 2) Modifica regolamento TARSO -
- 3) Determinazione eliquate ICI -
- 4) Proposte agevolazione TOSAP.
- 5) Problematice INPA -
- 6) Varie ed eventuali -

Alle ore 16.00 risultano presenti i Sigg.: 1) Di Gvento Pietro; 2) Vella Giuseppe; 3) Licciardi Gianfranco; 4) Di Selvo Bertoluccio; 5) Pilato Laura; 6)

Presiede il V. Presidente Cons. Di Gvento, assistito con funzioni di segretario dal Reg. Legano Giuseppe -

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta ed esente i - levan - Preliminarmente viene data lettura del verbale di cui alla seduta precedente che viene approvato all'unanimità. Sono presenti, altresì, il Reg. Gen. Di Brucato e la dott. Betti, dirigente dell'Ufficio Tributi -

Il Presidente invita la Commissione e continua la discussione sulla proposta di deliberare "Modifica regolamento comunale per la disciplina delle TARSO -

Dopo ampia discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di deliberare di trattare e riparte il seguente risultato: (1)

Vote a favore: Di Gvento
Votano astenuti: Vella - Licciardi - Di Selvo e Pilato -
A questo punto il Presidente invita la Commissione

e discutere sulla proposta di deliberare "Determinazione aliquote ICI per l'anno 1998".

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Velle che chiede al dott. Brocato di chi è la competenza delle determinazioni delle aliquote ICI. Il dott. Brocato risponde che la competenza è della Giunta e non del Consiglio Comunale e in conseguenza non necessita alcun parere delle Commissioni e pertanto la dott. B. H. H. ritira la proposta di deliberare della stessa presentata.

A questo punto il Presidente mette in discussione la proposta di deliberare: "Aprovazione ed applicazione TOSAP 1998" proposta del Cons. Mioni.

Chiede la parola il Cons. Velle dicendo che precedentemente aveva presentato un ordine del giorno che, in parte, è incluso nella proposta del Cons. Mioni e comunemente in sede di Commissione Consiliare preferirei di riproporre la proposta in discussione e affi.

Il Cons. Mioni dichiara che se fossero vi è ampia disponibilità a discutere eventuali emendamenti in merito.

A conclusione delle discussioni il Presidente mette a votazione la proposta del Cons. Mioni che riporta il seguente risultato:

A favore: Bi Quento - Velle - Di Selvo - Pilato - Mioni e Fragele -

Astenuto: Cicciardi -

- (1) - Questo segretario attesta che alle ore 17,00, intanto, sono entrati in aula i Cons. Fragele e Mioni, prima che il Presidente mettesse a votazione la proposta di deliberare "Modifica regolamento per le discipline delle TARSO" e che gli stessi all'atto della votazione si sono dichiarati astenuti -


Alle ore 18,30, all'unanimità, si decide di sospendere
i lavori e di affionarsi e gioventù 26/2/98 ore 9.00
per proseguire con "Problemativa INSA", quindi il Pres-
idente scioglie la seduta -

Del Ac viene redatto il presente verbale che viene
rattoscritto come segue -

Il segretario



Il presidente



COMUNE DI BAGHERIA
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Prot. 103
24.2.98

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL SEGRETARIO GENERALE
AL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE
AL RAGIONIERE GENERALE

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DELIBERAZIONE "MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Il Collegio,


- Vista la richiesta avanzata con vostra del 23.02.1998 prot. N. 7062 relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
considerato che l'art. 49 comma 2^a della Legge n. 489/97 stabilisce che entro il 28.02.1998 devono essere approvati i parametri previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93;

esprime

parere favorevole alla modifica dell'art.36 del regolamento comunale T.A.R.S.U. come da proposta di deliberazione.

BAGHERIA, Li 26/02/98

Il Collegio dei Revisori



Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, recepita con L.R. n.48/91, si esprimono i seguenti pareri sulla precitata proposta:

In merito alla regolarità tecnica

Il Funzionario
Responsabile del servizio

In merito alla regolarità contabile

Il Capo Settore
Responsabile della Ragioneria

In merito alla legittimità

Il Segretario Generale

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la sopracitata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, recepita con L.R.
n.48/91;

Uditi i seguenti interventi;

con votazione _____

DELIBERA

-Approvare la suddetta proposta di deliberazione

La presente deliberazione sarà letta ed approvata dal Consiglio Comunale nella sua prossima seduta ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

M. AERIONE

L. ALLEY

G. FRANEV

PROSPETTO CONTABILE

Bilancio	Capitolo	Art.
Somma iscritta in bilancio	L. _____	_____
Variazione	L. _____	_____
	Totale	L. _____
Somma impegnata	L. _____	_____
Somma disponibile	L. _____	_____
Somma che <small>si impegna</small>	L. _____	_____
<small>si liquida</small>	L. _____	_____

Si attesta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge n. 142/90 recepita con L.R. n. 48/91, la copertura finanziaria, essendo valido ed affettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addì _____

Il Responsabile della Ragioneria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di 10 MAG. 1998, domenica, per quindici giorni consecutivi, e contro la stessa **non** è stato prodotto a questo Ufficio alcun reclamo.

Bagheria, il 26 MAG. 1998

Il Messo Comunale

G. M. A. B. W.



Il Segretario Generale
Dott. Giorgio Castell

[Handwritten signature of Giorgio Castell]

Copia conforme per uso amministrativo

Bagheria, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

<p>REGIONE SICILIANA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO Sezione _____ PALERMO</p> <p>SI ATTESTA <u>28/5/98</u> che il CO.RE.CO. nella seduta del _____ non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. <u>6235/2314</u></p> <p>Il Dirigente del Gruppo F.T. ILLEGIBILE</p>	<p>CITTÀ DI BAGHERIA CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 3-12-1991 n. 44, modificata con L.R. 5-7-1997, n. 23.</p> <p>Bagheria, il _____</p> <p>Il Segretario Generale</p>
---	--